

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35

Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019)

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura di cui all'articolo 117, terzo comma, in conformità alla Convenzione europea dei diritti del fanciullo (N.Y 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, alla normativa europea e statale in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e al recente documento UNICEF/OMS "Nurturing Care Framework", presentato a Ginevra nel 2018, per sollecitare governi e istituzioni ad investire precocemente nell'infanzia, promuove e valorizza il diritto di accesso al libro e rimuove gli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare nel territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), la Regione si impegna, in modo universale, ad adottare tutti gli strumenti e i provvedimenti necessari in materia di tutela e diffusione del diritto alla lettura fin dai primi mesi di vita e lungo tutto l'arco dell'età prescolare nonché a sostenere le iniziative e le azioni poste in essere sul territorio dagli enti pubblici e privati nel settore.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione di cui all'articolo 1, riconosce l'accesso e la promozione alla lettura in età prescolare, come presupposto e strumento:
 - a) di crescita che favorisce il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo della persona, in particolare secondo le linee del Programma nazionale "Nati per Leggere" promosso dall'Associazione culturale pediatri, l'Associazione italiana biblioteche e il Centro per la salute del bambino a cui si ispira e si richiama la presente legge regionale;
 - b) di identificazione del sé e dell'altro;
 - c) di prevenzione della povertà educativa e culturale;
 - d) di tutela della diversità culturale;
 - e) di superamento delle diversità culturali, economiche e sociali;
 - f) di facilitazione di apprendimento delle lingue;
 - g) di promozione di relazioni familiari e di competenze genitoriali.
2. A tal fine, la Regione provvede a realizzare direttamente e a sostenere iniziative e interventi destinati a:
 - a) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le istituzioni, le università, le associazioni culturali, le biblioteche e i pediatri di libera scelta;
 - b) sostenere la cultura alla familiarizzazione della lettura e le buone pratiche dei genitori e degli educatori;
 - c) creare, valorizzare e implementare il servizio bibliotecario regionale;
 - d) favorire la lettura multilingue.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge:
 - a) le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni);
 - b) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni culturali e multiculturali che offrono servizi educativi, culturali e sanitari ai bambini in età prescolare nel territorio regionale;
 - c) gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le università e le biblioteche;

d) i Comuni, anche in forma associata, la Città metropolitana e le Province.

Art. 4
(Azioni)

1. La Regione si impegna ad adottare politiche di sostegno attraverso:
 - a) il potenziamento dei servizi con caratteristiche educative e culturali per i bambini in età prescolare;
 - b) la creazione di reti finalizzate alla cooperazione di tutte le componenti sociali presenti sul territorio, in particolare riconoscendo, implementando e valorizzando l'azione del Programma nazionale "Nati per Leggere" per la promozione della lettura ad alta voce;
 - c) il rafforzamento della struttura bibliotecaria regionale attraverso una maggiore dotazione di libri e servizi per le fasce di età prescolare e l'incremento degli spazi dedicati ai bambini e alle famiglie;
 - d) l'attività di informazione, formazione e orientamento rivolta a tutto il personale - educatori, docenti, operatori sanitari, operatori culturali, bibliotecari, pediatri di libera scelta, volontari - coinvolto nelle azioni e nei progetti di promozione del libro e della lettura;
 - e) l'istituzione e il sostegno di presidi e iniziative di lettura nei reparti di pediatria degli ospedali, nei centri vaccinali delle Aziende ospedaliere e nei consultori nonché negli ambulatori dei pediatri di libera scelta;
 - f) la promozione e il sostegno di progetti e di laboratori sperimentali tra istituzioni;
 - g) l'adesione, la promozione e il coordinamento di iniziative in occasione della Giornata nazionale per la promozione della lettura istituita dal Ministero dell'istruzione, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza e il valore del libro e della lettura come strumento di crescita culturale, psicologica e sociale.

Art. 5
(Piano Triennale Regionale per la Lettura)

1. La Regione, con apposito provvedimento, approva il Piano triennale regionale per la lettura, che contiene un modello di implementazione e sviluppo dell'educazione e della pratica della lettura in età prescolare, sulla base delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio calabrese.
2. Il Piano ha la finalità di coinvolgere tutti i rappresentanti e referenti dei progetti e iniziative di promozione del libro e della lettura in un'ottica di rete tra enti locali, università, pediatri, con particolare attenzione ai pediatri di libera scelta, strutture socio-sanitarie, biblioteche, scuole e asili nido, l'Associazione Nati per Leggere (NPL) Calabria, l'Associazione culturale pediatri (ACP) che opera nella Regione Calabria, l'Associazione Italiana biblioteche (AIB) Calabria, nonché le altre associazioni e privati interessati, compresi gli editori e i librai specializzati operanti sul territorio regionale. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito un tavolo di coordinamento regionale che ha il compito di formulare proposte, proporre piani e progetti nonché strategie e modalità operative per rafforzare e implementare la rete di azioni necessarie per lo sviluppo e la diffusione della lettura in età prescolare. Il tavolo di coordinamento è costituito, a titolo gratuito e su base volontaria, da:
 - a) due rappresentanti della Regione Calabria, rispettivamente competenti in materia di tutela della salute e delle politiche sociali;
 - b) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);
 - c) un rappresentante per la Calabria del Centro salute del bambino (CSB);
 - d) un rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP) Calabria;
 - e) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche (AIB) Calabria;
 - f) un rappresentante dei pediatri di libera scelta, indicato dalla sigla sindacale di categoria più rappresentativa;
 - g) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;

- h) un rappresentante dell'università del territorio calabrese.
4. Il Piano regionale, sulla base delle proposte trasmesse dal tavolo di coordinamento, determina i criteri e predispone gli ambiti di interventi nonché le misure di programmazione e di governance delle politiche di diffusione della lettura in età prescolare, al fine di creare una diffusa rete territoriale locale che garantisca un servizio armonizzato, coordinato ed efficiente di attività e servizi dedicati ai bambini attraverso il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei consultori, in particolare nell'ambito dei corsi di preparazione al parto, dei centri vaccinali, delle case circondariali, degli ospedali e case di cura con reparti di pediatria.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.